



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *99* del 25/11/2013 (COPIA)

Oggetto Regolamento Tares 2013-Novità introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 102/13, convertito con modificazioni, dalla legge n. 124/13

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 17:45 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente	14	PARISI PASQUALE	Presente
2	CAPRIOLI GIOVANNI	Presente	15	DE TOMA MARIANNA	Presente
3	BARRA RACHELE	Presente	16	SANNICANDRO GIUSEPPE	Assente
4	DI PIERRO VINCENZO	Presente	17	CASELLA GIOVANNI	Presente
5	PEDONE PIERPAOLO	Presente	18	RUSSO CARMEN	Presente
6	TODISCO ANTONIO	Presente	19	ROSSI ANTONIO	Assente
7	DELL'ORCO SAMANTA	Presente	20	STORELLI DOMENICO	Presente
8	CONSIGLIO PIETRO	Presente	21	SPINA ANTONIA	Presente
9	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Presente	22	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
10	MONOPOLI NATALE	Presente	23	BOCCIA FRANCESCO	Presente
11	PASQUALE ANGELA	Presente	24	DI TULLIO LUIGI	Presente
12	DI LEO MARCO	Presente	25	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
13	SIMONE GAETANO	Presente			

Risultano presenti ventitre componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Collegio dei Revisori dei Conti

1	DEL ROSSO DOTT. DOMENICO	Presente
2	DELL'OLIO DOTT. VINCENZO	Presente
3	DI LUZIO DOTT. GIUSEPPE	Presente

Tutti presenti.

Introduce l'argomento il Sindaco, il quale ripercorre il travagliato iter amministrativo legato alla predisposizione della proposta nel difficile tentativo di coniugare le norme legislative con una manovra equa e sostenibile che evitasse le situazioni estreme viste in altre realtà comunali. Evidenzia la positività della soluzione TARES semplificata che consente di non gravare eccessivamente sui contribuenti ed anzi ampliare il novero delle riduzioni a sostegno delle fasce deboli, incentivando una logica di stimolo dell'economia locale. Grazie ad un bilancio solido ed una gestione oculata è oggi possibile contenere i temuti incrementi tariffari nell'aggiornamento ISTAT di tariffe ferme al 2004. Al netto della quota dovuta allo Stato, si tratta di incrementi modesti da poter pagare 4 rate sino ad aprile 2014.

Il dott. Pedone Angelo, Dirigente della Ripartizione Finanziaria illustra tecnicamente il provvedimento.

Si dà atto dell'ingresso in aula del Consigliere Rossi, sicché i presenti sono 24.

Segue ampio dibattito che registra ripetuti interventi dei diversi Consiglieri presenti in aula, di cui succintamente si dà atto:

- il Consigliere Angarano formula una serie di contestazioni di metodo e di merito, per il primo assetto sottolinea il mancato preventivo coinvolgimento della cittadinanza e delle forze sociali e l'inusitata diffusione a mezzo stampa e manifesti di decisioni non ancora assunte dal Consiglio, Comunale, aggiungasi la ristrettezza dei tempi a disposizione di consiglieri comunali per esaminare gli atti e per celebrare le sedute delle Commissioni Comunali. Nel merito critica il provvedimento in quanto le agevolazioni previste in alcuni casi sono riduttive rispetto alla disciplina TARSU e comunque non considerano una serie di situazioni meritevoli di considerazione e sostegno. Presenta quindi un emendamento agli articoli 22 e 26. (allegato A);
- il Consigliere Boccia il quale, pur riconoscendo le difficoltà nascente da un quadro normativo confuso ed in continua evoluzione, pone l'accento sul lato del costo del servizio in rapporto alla qualità dello stesso. Altro tema importante è quello della platea dei contribuenti e delle aree di evasione/elusione ed una disamina puntuale sulla coerenza tra il complesso delle agevolazioni ipotizzate ed il principio normativo "chi inquina paga".
- Il Consigliere Casella si unisce alla proposta di emendamento del Consigliere Angarano, sottolineando la mancanza di confronto con la cittadinanza, gli aspetti peggiorativi rispetto al sistema TARSU e l'esclusione dalle agevolazioni per disoccupati, cassintegrati e lavoratori in mobilità. Evidenzia anche la ristrettezza dei 20 giorni a disposizione per chiedere le nuove agevolazioni e gli intuibili disagi per i cittadini. Sottolinea come si scarica sui cittadini un incremento di gettito di 1,4 milioni di euro, trascurando di agire sul costo di un servizio inadeguato.
- Il Consigliere Di Tullio chiede che siano ripristinate le riduzioni, già previste nel regolamento TARSU per i residenti nel centro storico, per le giovani coppie e le famiglie in difficoltà. Non ritiene di condividere lo spirito dell'emendamento proposto proveniente da quelle frange politiche che a livello nazionale hanno costretto i Comuni a questa manovra di inasprimento tributario, imponendo di applicare una maggiorazione per servizi che andrà direttamente nelle casse dello Stato.
- Il Consigliere Spina Antonia contesta la violazione dei termini necessari all'esame istruttorio in Commissione Consiliare. Contesta un provvedimento scollegato dalla realtà cittadina e per il quale, non disponendo di dati certi sulla platea ed entità delle agevolazioni previste, ci sono dubbi di regolarità contabile.
- Il Consigliere Storelli si unisce alle critiche già rappresentate, parlando di un provvedimento tecnico senza anima politica.
- Il Consigliere Consiglio chiede un allungamento dei termini per chiedere le agevolazioni.

Segue la replica del Sindaco quanto mai sorpreso dalle critiche e contestazioni per un provvedimento apprezzato dai cittadini e dagli operatori economici. Mentre molti Comuni sono alle prese con aumenti vertiginosi, a Bisceglie si riesce a contenere gli incrementi nella variazione ISTAT, si amplia la platea dei beneficiari di agevolazioni guardando a chi si impegna ad inquinare meno, ai più deboli, a chi assume, a chi avvia nuove imprese. Allargare ulteriormente le agevolazioni significa agevolare coloro che sono fuori dall'area del bisogno e rendere non sostenibile la manovra.

E' disponibile ad accogliere suggerimenti coerenti e sostenibili come quelli di allungamento del termine per richiedere le agevolazioni e reintrodurre le agevolazioni per i residenti nel Centro Storico. Al riguardo presenta un emendamento agli articoli 22 comma 1 e 26, comma 4. con il supporto del dirigente della Ripartizione Finanziaria, dott. Pedone, come di seguito articolato:

ART. 22 COMMA 1:

è inserita la seguente ipotesi:unità immobiliari ad uso abitativo che ricadono nella zona del Centro Storico ricadente nel perimetro delimitato da: Via S. Domenico – Strada Caldaia – Via Lamantea – Via Maestro M. Albrizio – tratto Pendio S. Matteo – Vicolo La Pergola – Arco Angarano – Strada Ospedale – Vico La Rosa – Vico Palumbo – Strada Le Monache – Arco Molignano – Via S. Domenico.....riduzione del 30%;

ART. 26 COMMA 4:

il termine di 20 giorni dalla data della delibera per l'approvazione del presente regolamento è modificata in 30 giorni dalla data di pubblicazione.....;

Si dà atto dell'allontanamento dei Consiglieri Boccia e Spina Antonia, sicchè i presenti sono 22.

Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:

- Angarano in termini di contrarietà, rinviando l'auspicio per il recepimento della proposta di emendamento.
- Di Pierro in termini favorevoli per lo sforzo fatto dalla Amministrazione per contenere gli aumenti e favorire le diverse componenti del tessuto socio economico.
- Di Tullio in termini di contrarietà.
- Parisi in termini favorevoli.

Il Presidente pone termine alla discussione e pone in votazione gli emendamenti proposti dai Consiglieri Angarano, Casella Giovanni, Russo Carmen, Spina Antonia, Storelli Domenico e Rossi Antonio, registrando il seguente esito: 5 favorevoli, 16 contrari, 1 astenuto.

Posto a votazione l'emendamento proposto dal Sindaco, si registrano 16 favorevoli e 6 astenuti.

A questo punto il Presidente pone in votazione il provvedimento come innanzi emendato.

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

VISTO l'art. 5 del D.L.102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/13;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, il comune, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tenendo conto dei criteri, indicati nel citato art. 5 del d.l. 102/12, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

CONSIDERATO opportuno, ai fini dell'applicazione del tributo, che in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003 (costi della discarica), utilizzare il criterio di determinazione delle tariffe, per ogni categoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (previsto al punto b) comma 1° dell'art. 5 del d.l. n. 102/12);

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 8, del d. legge n. 102/13, come modificato dalla legge n. 124/12, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 come da allegato prospetto, il Dirigente della ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento in ossequio all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che si è favorevolmente espresso il Collegio dei Revisori dei Conti, come da parere n. 35 del 19/11/2013;

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della I e VI^a Commissione Consiliare Permanente;

Visto l'esito delle votazioni rese sugli emendamenti presentati in corso di seduta

Con n.15 voti favorevoli, n.6 contrari (Casella, Storelli, Rossi, Russo, Angarano e Di Tullio) e n.1 astenuto (Napoletano), espressi per alzata di mano dei 22 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con le modifiche all'art. 22, comma 1 e 26, comma 4, di seguito riportati:

ART. 22 COMMA 1:

è inserita la seguente ipotesi:unità immobiliari ad uso abitativo che ricadono nella zona del Centro Storico ricadente nel perimetro delimitato da: Via S. Domenico – Strada Caldaia – Via Lamantea – Via Maestro M. Albrizio – tratto Pendio S. Matteo – Vicolo La Pergola – Arco Angarano – Strada Ospedale – Vico La Rosa – Vico Palumbo – Strada Le Monache – Arco Mognano – Via S. Domenico.....riduzione del 30%;

ART. 26 COMMA 4:

il termine di 20 giorni dalla data della delibera per l'approvazione del presente regolamento è modificata in 30 giorni dalla data di pubblicazione.....;

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

4. Di dare atto che la determinazione delle tariffe del tributo sarà oggetto di successiva e specifica deliberazione;

5. Di dare atto che, solo per l'annualità d'imposta 2013, le richieste di riduzioni/agevolazioni/esenzioni saranno presentate, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

6. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

7. di rendere il presente atto, considerato l'allontanamento dall'aula dei Consiglieri Rossi e Russo, con separata votazione riportante l'esito di n.15 voti favorevoli, n.1 contrario (Di Tullio) e n.4 astenuti (Casella, Storelli, Angarano e Napoletano), espressi per alzata di mano dei 20 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, t.u. 267/00.

Il presente verbale, all'atto della pubblicazione, è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

[Handwritten signature]

ALLEGATO A

Proposta Emendamenti:

Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche:

-riduzione del 30 per cento per tutte le ipotesi previste al comma 1

Art. 26 Ulteriori riduzioni ed esenzioni:

Comma 1:


- Riduzione del 20 per cento per gli ultrasessantacinquenni, almeno due persone, il cui reddito Isee non superi i 12mila500 euro se sono solo anziani, o non superi i 15mila euro se c'è anche un portatore di handicap.
- Riduzione del 20 per cento per le giovani coppie che non abbiano superato i 35 anni di età, per i primi tre anni di matrimonio e il cui reddito Isee non sia superiore ai 10mila euro.
- Riduzione del 50 per cento per i nuclei la cui unica fonte di reddito è la Cassa integrazione in deroga o lo stato di mobilità e limitatamente al periodo di permanenza del disagio.
- Riduzione del 50 per cento per i nuclei familiari con assoluta mancanza di reddito, ossia per chi ha perso il lavoro negli ultimi tre anni
- Riduzione del 20 per cento per le famiglie con almeno 3 figli minorenni, e un reddito Isee non superiore ai 12mila 500 euro.

Comma 3:

-riduzione del 30 per cento per combattere la ludopatia, ossia tutte le attività che toglieranno videopoker e slot machine rinunciando alla relativa autorizzazione ministeriale.

[Handwritten signatures]
M. Lopez
C. Canepino
D. Spina
D. Della





**COMUNE DI BISCEGLIE
COLLEGIO DEI REVISORI**

Prot. N° 35/2013

*Al Sindaco
All'Assessore Al Bilancio
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Dirigente Ripartizione Finanziaria*

L O R O S E D I

Parere approvazione piano finanziario tariffe e regolamento T.A.R.E.S 2013

Il Collegio dei Revisori


VISTE:

Le proposte di deliberazione di Consiglio aventi ad oggetto l'approvazione del piano finanziario, delle tariffe e del regolamento TARES per l'anno 2013,

TENUTO CONTO

- Che l'art 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere su proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- che il disposto normativo contenuto nell'art. 14 del D.L. 201/2011 ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 il tributo comunale denominato T.A.R.E.S.;
- che l'art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla legge 124/2013 ha modificato i criteri iniziali della determinazione delle tariffe, dando la possibilità di applicare una TARES semplificata;
- che l'ente deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che pertanto si rende necessario adeguare le tariffe fino ad ottenere la copertura integrale del servizio;





**COMUNE DI BISCEGLIE
COLLEGIO DEI REVISORI**

PRESO ATTO


- dei pareri rilasciati rispettivamente in data 28.06.2013 e 24.09.2013, resi da codesto collegio in relazione all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e della Salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- del parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Angelo Pedone.


IL COLLEGIO DELIBERA


di esprimere parere favorevole sulle proposte di deliberazione relative all'approvazione del Piano finanziario, delle tariffe e del regolamento TARES 2013.

Dalla Residenza Comunale, 19 Novembre 2013

Il Collegio dei Revisori

Presidente 

Revisore 

Revisore 

COMUNE DI BISCEGLIE

(Provincia BT)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 25 novembre 2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 6. Soggetti passivi

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

Art. 12. Determinazione della tariffa

Art. 13. Articolazione della tariffa

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19. Scuole statali

Art. 20. Tributo giornaliero

Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

Art. 24. Riduzioni per il recupero (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 01/2011)

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 01/2011)

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14 comma 19 D.L. 201/2011)

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto della maggiorazione

Art. 29. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 32. Poteri del Comune

Art. 33. Verifica

Art. 34. Accertamento

Art. 35. Sanzioni

Art. 36. Riscossione

Art. 37. Interessi

Art. 38. Rimborsi

Art. 39. Somme di modesto ammontare

Art. 40. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 42. Clausola di adeguamento

Art. 43. Disposizioni transitorie

Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

All. A/1: Categorie utenze anno 2013

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dalle modifiche apportate dal D.L. n. 1 /2012 (convertito con modificazioni con legge n. 27/2012), dal d.l. n. 16/2012 (convertito con modificazioni con legge n. 44/2012) dalla legge 228/2012, dal d.l. 1/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2013) dal d.l. n. 35 (convertito con modificazioni dalla legge n.64/2013), dal d.l. 102/13, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Solo per l'anno d'imposta 2013, la tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazione dalla legge n. 124/13.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani ;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

3. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di

recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o detenzione.



dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

6. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di attività (ad esempio parcheggi, aree verdi, giardini) ad eccezione delle aree scoperte operative e/o produttive.
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- i) gli immobili inagibili (L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni : a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- j) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino
- k) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e quelle utilizzate per il deposito di veicoli da demolire
- l) i locali e le aree, o parte di essi, in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle

sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero pericolosi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, viene così individuata:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: vanno escluse le superfici occupate da macchine per il lavaggio dei capi;
- officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: vanno escluse le superfici occupate da ponti o fosse di manutenzione dei veicoli;
- autocarrozzerie, verniciatori in genere: vanno escluse le superfici occupate dalla cabina forno e dai banchi di trazione;
- gommisti: vanno escluse le superfici occupate da ponti per il cambio pneumatici;
- officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, falegnamerie: vanno escluse le superfici occupate dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di una pertinenza di mt. 1 lungo tutto il fronte dei medesimi al quale risulta necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;
- tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: vanno escluse le superfici delle sale di composizione e stampa e le sale di sviluppo;
- laboratori artigianali del settore tessile e calzaturiero: vanno escluse le superfici effettivamente occupate dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di mt. 1 lungo tutto il fronte dei macchinari stessi al quale risulta necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;
- distributori di carburanti: vanno escluse dalla superficie tassabile le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite all'accesso dei veicoli all'area di servizio.
- attività florovivaistiche: vanno tassate le sole superfici di vendita al pubblico;
- macellerie: vanno escluse dalla tassazione le sale di macellazione e sezionatura del bestiame nonché le celle frigorifere.

d) Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE - STAMPERIE - VETRERIE, INCISIONI, LABORATORI FOTOGRAFICI	15%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, ELETTRAUTO, GOMMISTI	20%
LABORATORI DI ELETTROTECNICA, LABORATORI PER RIPARAZIONE DI RADIO, TELEVISORI E ALTRI ELETTRODOMESTICI, LABORATORI DI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI, IMBIANCHINI	10%
CANTINE VINICOLE, ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICHE	15%
ALLESTIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE LUMINOSE, LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE E VETRORESINE	10%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	15%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	15%
LABORATORI ARTIGIANALI DEL SETTORE TESSILE	10%
MACELLERIE	15%

ATTIVITÀ RICETTIVO-ALBERGHIERE E SIMILI	15%
ROSTICCERIE	10%
PASTICCERIE	15%
SUPERMERCATI, IPERMERCATI E GRANDI MAGAZZINI	15%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LABORATORI RADIOLOGICI E ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANLISI (NON FACENTI PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE CHE OPERANO IN FORMA ORGANIZZATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO E PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 833/1978)	10%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, a pena di decadenza del diritto, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

c) Per la sola annualità d'imposta 2013 varranno la comunicazione presentata nelle annualità precedente (2012) e se mancante dovrà essere presentata a pena di decadenza entro 30 giorni

dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili, a destinazione ordinaria, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu .
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Consiglio Comunale, per il tramite del servizio di igiene urbana, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Solo per l'anno d'imposta 2013, i costi del servizio sono definiti sulla base del Piano finanziario, determinato in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 102/2013, ed approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013, tenuto conto dell'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, compresi gli oneri del conferimento in discarica.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
6. Solo per l'annualità d'imposta 2013 la deliberazione delle tariffe potrà essere approvata secondo quanto previsto dall'art.8 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, entro il 30/11/2013.
7. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L.102/2013, si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa i seguenti elementi, già stabiliti dall'art. 65 del D.Lgs.vo 507/93:
 - a) superficie globale dei locali e delle aree soggetti ad imposizione,
 - b) indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili distinti per parametri quantitativi e qualitativi.

Ai fini della determinazione della tariffa, da applicarsi per ogni singola categoria e sottocategoria omogenea, si divide, il costo complessivo del servizio di smaltimento per la superficie imponibile teorica (ottenuta moltiplicando la superficie effettiva con il prodotto tra l'indice di produttività qualitativo e quello quantitativo) accertata relativamente a tutte le categorie o sottocategorie soggette a tassazione.

Il quoziente riveniente dal rapporto di cui al comma precedente, viene moltiplicato per il coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; il risultato che ne consegue costituisce la tariffa a metro quadro per la categoria o sottocategoria.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 102/2013, la tariffa non verrà articolata in quota fissa e variabile, ma secondo il metodo ed i criteri individuati al punto b) dell'art. 5 del suddetto d.l. 102/2013.

Essa, infatti, si otterrà, per ciascuna delle categorie o sottocategorie omogenee di cui

all'allegata tabella A/1, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie (teorica) imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Detti coefficienti, si otterranno dal prodotto tra l'indice di produttività qualitativa e quello quantitativo.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa nonché, eventuali, modalità di applicazione della stessa, sono inserite nella delibera tariffaria.
4. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 102/2013, in generale per tutte le categorie di cui all'allegata tabella A/1, si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa i seguenti elementi, già stabiliti dall'art. 65 del D.Lgs.vo 507/93:
 - a) superficie globale dei locali e delle aree soggetti ad imposizione,
 - b) indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili distinti per parametri quantitativi e qualitativi.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti indicati dal contribuente nella denuncia e in mancanza pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<i>Tabella A</i>		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	a	
per superfici inferiori o uguali a 40 metri quadrati		1
40,10	70	2
70,10	120	3
120,10	150	4
150,10	200	5
Oltre	200,10	6

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver

e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 01 unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Per i locali quali cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, qualora risultino essere pertinenze dell'abitazione principale, (sono pertinenze quelle dichiarate o dichiarabili tali ai fini IMU) tali luoghi si considerano utenze domestiche ed alle stesse si applica la stessa tariffa dell'abitazione principale. Per gli immobili pertinenziali, che si aggiungono all'abitazione, si applica la sola parte fissa della tariffa di riferimento fino a mq 40 della superficie come individuata dall'art. 10 del presente regolamento. Oltre i mq 40 si applica sia la parte fissa che la parte variabile della tariffa di riferimento.

7. Per i locali quali cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, qualora si verificano situazioni quali:

- possedute e/o condotte da persona non avente nel comune utenze abitative;
- non utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, produttive

tali luoghi si considerano utenze domestiche ed il numero di unità si determina, convenzionalmente, come nella tabella del comma 3 del presente articolo (si applicherà la tariffa di riferimento sia la parte fissa che quella variabile).

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello quella risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze dalla data di inizio occupazione, e le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

9. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. questo articolo non trova applicazione perché il numero degli occupanti dell'immobile è influente sulla quantificazione della tariffa, salvo per quanto riguarda l'applicazione della riduzione "unico occupante di cui al successivo art. 22.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

3. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 102/2013, in generale per tutte le categorie di cui all'allegata tabella A/1, si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa i seguenti elementi, già stabiliti dall'art. 65 del D. Lgs.vo 507/93:

- a) superficie globale dei locali e delle aree soggetti ad imposizione,
- b) indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili distinti per parametri quantitativi e qualitativi.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie fatta (CNA) - la

prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia, se per l'esercizio dell'attività vengono utilizzate più unità immobiliari con una diversa destinazione d'uso, la tariffa può essere applicata in base alle effettive destinazioni purché i locali siano distintamente accatastati e non comunicanti tra loro.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 102/2013, in generale, per l'applicazione della tassa, i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle categorie come definite ed indicate nell'allegata tabella A/1.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50% .
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 28.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 28.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa, sia parte fissa che parte variabile, del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni con unico occupante: riduzione del 20%;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20%.
- **Unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, che ricadono nella zona denominata " A " del**

Centro Storico, e precisamente quelle ricadenti nel perimetro delimitato da: Via S. Domenico – Strada Caldaia – Via Lamantea – Via Maestro M. Albrizio – tratto Pendio S. Matteo – Vico I° La Pergola – Arco Angarano – Strada Ospedale – Vico La Rosa – Vico Palumbo – Strada Le Monache – Arco Molignano – Via S. Domenico: riduzione del 30%

2. Ad eccezione della riduzione prevista per le abitazioni dei residenti nel Comune di Bisceglie con nucleo familiare composto da un unico occupante, attuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche, le altre riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui ai capoversi precedenti non sono cumulabili con altre riduzioni e/o agevolazioni.
4. Solo per l'anno d'imposta 2013 le richieste, di cui ai commi precedenti, devono essere presentate entro e non oltre, a pena di inammissibilità, **30** giorni dalla data di esecutività della delibera per l'approvazione del presente regolamento.
5. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 102/2013, le riduzioni di cui al suddetto articolo si applicano alla tariffa deliberata nell'anno 2013.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 102/2013, le riduzioni di cui al suddetto articolo si applicano alla tariffa deliberata nell'anno 2013.

Art. 24. Riduzioni per il recupero (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;



b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. L'importo delle riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo sarà pari al 20% per tutti i soggetti passivi e del 30% per le strutture alberghiere, e la modalità di loro applicazione, saranno determinate con apposito disciplinare da emanarsi da parte dell'ufficio ambiente e sanità, previa determinazione delle coperture finanziarie.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'30% della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

- 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. Solo per l'anno d'imposta 2013 le richieste, di cui al comma precedenti, devono essere presentate entro e non oltre, a pena di inammissibilità, 30 giorni dalla data di esecutività della delibera per l'approvazione del presente regolamento.

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14 comma 19 D.L. 201/2011)

1. E' prevista una riduzione pari al 50% nell'ipotesi in cui :

- del nucleo familiare faccia parte una persona, non ricoverata in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, invalida al 100%.
- del nucleo familiare faccia parte un titolare di pensione o assegno sociale;
- il capofamiglia risulti disoccupato

La suddetta agevolazione spetta a condizione che:

- L'importo dell'indicatore della situazione economica equivalente (modello ISEE) non sia superiore ad euro 7.500,00 (complessivo della famiglia);
- Siano possessori esclusivamente dell'abitazione principale ove risiedono (con esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9)

- nessuno dei Componenti il nucleo familiare posseda beni immobili, oltre l'abitazione di residenza, in una percentuale superiore al 25%, con esclusione dei terreni agricoli con reddito domenicale inferiore ad € 15,00;

Le suddette riduzioni sono applicate a condizione che il contribuente interessato, nella denuncia originaria o nell'istanza di agevolazione, indichi espressamente la ricorrenza dei suddetti presupposti allegando

1. un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00 attestante il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni essenziali per accedere al trattamento agevolativo;
2. il modello ISEE valido per l'annualità richiesta

Il Servizio Tributi, in collaborazione con le autorità competenti, provvederà a verificare quanto dichiarato e nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, il contribuente decadrà da ogni agevolazione e l'Ufficio provvederà a recuperare il tributo dovuto ed a denunciare il dichiarante all'Autorità Giudiziaria.

Per le annualità successive l'istanza dovrà essere presentata entro il termine previsto nell'art.31 del presente regolamento o contestualmente alla denuncia di iscrizione ed il contribuente è tenuto a denunciare, con apposita istanza, le variazioni (di reddito, di patrimonio, composizione del nucleo familiare ecc.) incidenti sul diritto l'agevolazione.

2. E' prevista l'esenzione totale per i locali, di dimensione non superiore a 50 metri quadrati, adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, salvo i casi di cui all'art. 10, comma 8, dello stesso decreto. Il Servizio Tributi verifica annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici.

Questionari, dati, informazioni e documenti potranno essere richiesti, per la conferma dell'esenzione. La tariffa da applicare, per i locali non esenti, sarà quella relativa all'utenza non domestica secondo l'attività svolta.

3. E' prevista una riduzione pari al 30% nell'ipotesi di impresa iscritta, alla C.C.I.A., dall'01.01.2013 con un ulteriore 10% di riduzione per ogni assunto, a tempo indeterminato, fino ad un massimo del 60% di riduzione della tariffa.

4. Per l'anno d'imposta 2013, le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate sulla base di apposita istanza di agevolazione da presentarsi, entro e non oltre, a pena di inammissibilità, 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera per l'approvazione del presente regolamento.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Tutte le riduzioni non sono cumulabili tra loro.



TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 29. Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.
3. Per l'anno 2013, l'importo della maggiorazione, fissato a 0,30 per metro quadrato, deve essere versata interamente allo Stato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, nonché le richieste di agevolazione/esenzione/riduzione, devono essere presentata entro febbraio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, con allegato documento di identità, è presentata direttamente agli uffici del Comune oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (previsto per legge).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 33 Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - b. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35. Riscossione

1. Per l'annualità d' imposta 2013 il Comune riscuote il tributo secondo quanto stabilito dalla delibera del Commissario straordinario n. 55 del 08/05/2013 ovvero 30 Giugno- 31 Agosto- 31 Ottobre- 31 Dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione a Dicembre 2013.
2. Per le annualità d'imposta successivi all'anno 2013 il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni rateo la somma dovuta per

tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate, scadenti nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio, e Settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante apposito bollettino postale approvato con decreto interministeriale del 14 maggio 2013 ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello f24).

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a euro 2,00 e al rimborso per somme inferiori a 15,00 euro, per anno d'imposta.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19

giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.



TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Solo per l'anno 2013, fermo restando la data del 31/12/2013, per il pagamento dell'ultima rata, è data la possibilità ai contribuenti di rateizzare quest'ultima in quattro rate mensili con scadenza 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014.

Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013

1. Si applicano le disposizioni stabilite con Decreto LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 – e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni

	durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO A/1

Categorie di utenze anno 2013

1	Abitazioni private e relative dipendenze
2	Studi professionali, uffici commerciali, artistici, finanziari, assicurativi, industriali, stazioni ferroviarie, banche ed istituti di credito e di cambio, caserme, emittenti radiofoniche e televisive, laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza e simili
3	Sedi di enti ed uffici pubblici, istituti di natura religiosa, associazioni culturali e sportive, politiche e sindacali, locali ed aree al servizio di impianti sportivi, palestre
4	Teatri, cinematografi, circoli ricreativi
5	Chioschi, edicole e simili
6	Sale da ballo anche all'aperto, da biliardo, sale da gioco, discoteche e simili
7	Stabilimenti, laboratori, edifici e locali industriali, artigianali ed agricoli
8	Mense, ristoranti, pizzerie, locande, osterie, trattorie, rosticcerie, tavole calde, bar, caffè, pasticcerie, birrerie
9	Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, posteggi, stabilimenti balneari, rimessaggi in locali o su aree scoperte, altre aree scoperte ad uso privato
10	Locali adibiti a magazzini e depositi di attività industriali, commerciali ed artigianali, sale di esposizione di esercizi commerciali, artigianali ed industriali, autosaloni
11	Esercizi commerciali, compresi i banchi di vendita all'aperto, di fioristi, fruttivendoli, generi alimentari, macellerie, pescherie, fast food, supermercati, ipermercati, empori e grandi complessi commerciali
12	Ostelli, alberghi, pensioni e simili
13	Ospedali, istituti e case di cura, istituti di assistenza e beneficenza, convitti, collegi, educandati, ospizi, case di riposo

14	Scuole di ogni ordine e grado, asili nido
15	Altri esercizi commerciali, compresi i banchi di vendita all'aperto, diversi da quelli di cui alla categoria 11

COMUNE DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. N.267/2000

OGGETTO: Regolamento FARPS 2013 - Abute in disolotto
dell' art. 5 del D.L. n. 102/13 convertito,
con modificazioni della legge n. 124/13

TECNICO:

LI

IL DIRIGENTE:

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

CONTABILE:

LI

IL DIRIGENTE:

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

Visto ai sensi dell'art.97, comma 2, D.lgs. N. 267 del 18.8.2000

LI

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 29/11/2013 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio:

**ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 25/11/2013

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 10/12/2013.

Li', 10/12/2013

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
